



COMUNE DI MONTAGNANA

***Regolamento Comunale per la
tutela degli animali***

Indice
Parte I - Disposizioni generali

Titolo I

Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.

Art. 1 - Tutela degli animali	pag.	4
Art. 2 - Competenze del Sindaco	pag.	4
Art. 3 - Definizioni	pag.	4
Art. 4 - Ambito di applicazione	pag.	5
Art. 5 - Esclusioni	pag.	5

Titolo II

Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio degli animali.

Art. 6 - Detenzione	pag.	6
Art. 7 - Maltrattamento	pag.	6
Art. 8 - Abbandono	pag.	8
Art. 9 - Avvelenamento	pag.	8
Art. 10 - Animali randagi	pag.	8
Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali	pag.	8

Titolo III

Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico	pag.	9
Art. 13 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali	pag.	9
Art. 14 - Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali	pag.	10
Art. 15 - Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali	pag.	12

Titolo IV

Trasporto e stabulazione degli animali

Art. 16 - Trasporto	pag.	13
Art. 17 - Stabulazione	pag.	13

Parte II - Disposizioni speciali

Titolo V

Cani

Art. 18 - Attività motoria e detenzione	pag.	14
Art. 19 - Box	pag.	14
Art. 20 Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche	pag.	15
Art. 21 Detenzione e conduzione animali nei pubblici esercizi e/o attività turistico ricettive	pag.	16
Art. 22 Anagrafe canina	pag.	16

Titolo VI

Gatti

Art. 23 - Gatti liberi e colonie feline	pag.	16
Art. 24 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria	pag.	16

Titolo VII	
Volatili	
Art. 25 - Detenzione di volatili	pag. 16
Art. 26 - Dimensioni delle gabbie	pag. 17
Art. 27 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica	pag. 17
Titolo VIII	
Animali acquatici	
Art. 28 - Caratteristiche degli acquari	pag. 18
Art. 29 - Ittiofanua	pag. 18
Titolo IX	
Equidi	
Art. 30 - Equidi	pag. 18
Titolo X	
Roditori, lagomorfi e mustelidi	
Art. 31 - Conigli	pag. 20
Art. 32 - Piccoli roditori	pag. 20
Titolo XI	
Animali esotici	
Art.33 - Detenzione degli animali esotici	pag. 20
Titolo XII	
Pet Therapy	
Art. 34 - " Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali	pag. 21
Art. 35 - Requisiti e finalità	pag. 21
<i>Parte terza - Disposizioni finali</i>	
Titolo XIII	
Sanzioni e vigilanza	
Art. 36 - Sanzioni	pag. 21
Art. 37 - Vigilanza	pag. 22
Titolo XIV	
Abrogazione di norme	
Art. 38 - Abrogazione di norme	pag. 22
Art. 39 - Clausola di abrogazione espressa	pag. 22
Art. 40 - Norme transitorie	pag. 22
ALLEGATO: Ordinanza 14/01/2008	
“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”	
(G.U. n. 23 del 28/01/2008)	

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi , competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.

Art. 1 - Tutela degli animali

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 3) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali
- 4) Il Comune promuove la tutela di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali, disciplina la tutela degli animali da compagnia e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Rif. Norm.: L. 281/91 - Ordinanza Ministero della Salute 14.01.2008 – Conferenza Stato – Regioni Accordo 06.02.2003

Art. 2 - Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- 2) In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3) Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 4) Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Rif. Norm.: artt. 823 e 826 C.C. - L. 11.02.1992 n° 157 - DPR 31.03.1979

Art. 3 - Definizioni

- 1) La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge n. 281/1991, e a tutte le specie di

vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

- 2) Per animale da compagnia, agli effetti del presente regolamento si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità, quando ciò non contrasti con le normative vigenti.
- 3) Per animale d'allevamento si intende qualsiasi animale vertebrato, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
- 4) Sono randagi quegli animali da compagnia, e comunque gli animali di affezione di cui alla L. 281/91, che vivono allo stato libero non sottoposti a custodia.
- 5) Per fauna selvatica si intendono le specie di mammiferi, di uccelli, di pesci, di rettili e di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale.
- 6) Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 7) Per proprietario o custode ovvero detentore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.
- 8) Per box si intende un recinto di piccole dimensioni, chiuso su 4 (quattro) lati, la cui unica specificità sia la detenzioni di animali al suo interno.
Rif. Norm. Art.1 D.Lgs. 146/2001 Conferenza Stato Regioni Accordo del 06.02.2003

Art. 4 - Ambito di applicazione

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Montagnana.
- 2) Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 (detenzione di animali e maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Art. 5 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività inerenti gli animali di allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- 2) alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- 3) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la tutela della fauna selvatica;

- 4) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e secondo quanto previsto dalle direttive dell'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica n. 1470/1996 così come recepite dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 20336/1997;
- 5) alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e di contenimento della popolazione dei "colombi di città" (columba livia varietà domestica).
Rif. Norm. D.Lgs. 116/92 – L. 146/2001

Titolo II - Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio degli animali.

Art. 6 - Detenzione

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
- 3) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
- 4) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di custodirli, nonché devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 5) Ai proprietari e/o detentori di animali è fatto obbligo di attuare tutti gli interventi necessari al fine di evitare il danneggiamento alle proprietà pubbliche e private.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque detenga animali di garantire l'assistenza al personale di vigilanza degli organi preposti al fine di verificare agevolmente e senza rischi la presenza del tatuaggio e/o microchip di identificazione, quando prescritto, nonché a verificare la presenza di ectoparassiti e lo stato di salute dei medesimi animali.
- 7) E' fatto obbligo di segnalare al corpo di Polizia Locale lo smarrimento del cane; tale segnalazione deve essere fatta entro 24 (ventiquattro) ore dalla scomparsa. In alternativa, la medesima può essere inoltrata all'Ufficio Anagrafe canina dell'ULSS territorialmente competente

Art. 7 - Maltrattamento

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

- 3) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo, in particolare il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni e alla tipologia dell'animale; deve essere posizionato nel rispetto delle migliori condizioni climatiche; il tetto deve essere sporgente e impermeabilizzato; i materiali devono dare sufficienti garanzie di isolamento termico; deve essere rialzato da terra ad un'altezza tale da garantire che l'animale dimori in luogo asciutto.
- 4) E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di uccelli e roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure.
- 5) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 6) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- 7) E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
- 8) E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
- 9) E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente esposti a luce artificiale.
- 10) E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 11) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- 12) E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio come pure l'uso di collari aventi corpi acuminati rivolti verso la pelle dell'animale o verso l'esterno di esso o con dispositivi a scarica elettrica. E' ammesso l'uso di strumenti dotati di collare autorestringenti da parte dei cinovigili autorizzati alla prevenzione del randagismo canino, nella loro attività istituzionale.
- 13) E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, o destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quali il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali, eccettuati gli interventi di caudectomia se eseguiti entro la prima settimana di vita nelle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, l'asportazione delle falangi supplementari dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
- 14) Per motivi etologici si dispone di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di vita, salvo circostanze in cui tale separazione risulti

oggettivamente più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

- 15) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 8 - Abbandono

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero e Associazioni protezionistiche autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - Avvelenamento

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze velenose o alimenti contaminati dalle medesime sostanze in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che in ogni caso devono essere eseguite secondo quanto indicato dalle schede di sicurezza dei prodotti usati.
- 2) I medici veterinari privati e operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale sono obbligati a segnalare all'U.L.S.S. - Servizio Veterinario tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 10 - Animali randagi

E' fatto divieto a chiunque di catturare animali randagi, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente e per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle Amministrazioni istituzionalmente preposte e degli Enti con esse convenzionati.

Rif. Norm.:TULSS - L. 281/91

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

- 1) E' vietato esibire, per la pratica dell'accattonaggio, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.
- 2) E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo; sono ammesse le attività promozionali di adozione da parte di Associazioni protezionistiche riconosciute.

Titolo III - Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

- 1) E' consentito l'accesso di cani di piccola taglia tenuti al guinzaglio e con museruola, gatti, furetti, criceti e conigli tenuti nel trasportino, e piccoli volatili in gabbia, comunque di dimensioni tali da non costituire intralcio o pericolo, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Montagnana.
- 2) Il limite della piccola taglia, di cui al punto 1), non si applica ai cani guida per non vedenti e disabili.
- 3) L'animale deve in ogni caso essere accompagnato da una persona fisica avente una corporatura commisurata alla mole dell'animale; per i cani, inoltre, l'accompagnatore, esclusi i non vedenti e disabili, deve essere munito di idonea strumentazione atta alla rimozione delle deiezioni.
- 4) L'accompagnatore che a qualsiasi titolo, conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, e comunque che siano adeguatamente contenuti.
- 5) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Rif. Norm. DPR 320/54 "Regolamento Polizia Veterinaria" - L. 37/74 così come modificata con L. 376/88 - L.150/92

Art. 13 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali

- 1) Il commercio di animali da compagnia è subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto dall'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, anche per cani, gatti e furetti, nonché per tutte le altre specie eventualmente previste da normativa statale o regionale.
- 2) La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata al Servizio Veterinario dell'ULSS territorialmente competente che provvede all'istruttoria, all'emissione del parere igienico sanitario ed a trasmettere il fascicolo all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune.
- 3) Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.
- 4) Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato.
- 5) Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
 - a. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in

materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta;

- b. è vietato tenere cani e gatti in gabbia per periodi continuativi superiori alle 12 ore; trascorso tale periodo devono essere fatti uscire per fare del moto in un idoneo paddock o all'aperto;
 - c. è vietato tenere cani e gatti in gabbia con fondo in rete o a griglia, sono permessi i fondi rigidi ancorché traforati;
 - d. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 12 (dodici) ore al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua;
 - e. per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
- 6) E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
 - 7) L'esposizione degli animali all'esterno degli esercizi commerciali fissi, attività commerciali ambulanti e/o occasionali, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano adeguatamente riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere riforniti di cibo, acqua e lettiera.
 - 8) E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.) con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore o gabbie per uccelli sempre che rientrino negli articoli sulla detenzione e stabulazione.

Art. 14 - Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1) Sono vietate, su tutto il territorio comunale, mostre, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali vivi, fatta eccezione per le mostre ed i concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, qualora organizzati da Enti o Associazioni riconosciute a livello nazionale, quali ENCI o Associazioni dalla stessa riconosciute, E.N.P.A. o altre Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Veneto ex L.R. 60/1993, Associazione Italiana Allevatori, nonché F.I.S.E. e Associazioni ornitologiche o comunque dalle precedenti riconosciute, Pro-Loce e Ente Fiera.
- 2) Possono inoltre essere autorizzate le mostre o concorsi richiesti da Cittadini o altre Associazioni, purché non comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico e rispettino le disposizioni di cui al successivo art. 16.
- 3) In deroga al disposto di cui al punto 1, l'utilizzo di animali è consentito ai circhi che potranno utilizzarli solo per spettacoli circensi o rettilari dello spettacolo itinerante.

- 4) Oltre al possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1 e 2, deve essere richiesta apposita Autorizzazione al Comune di Montagnana nelle forme e nei modi prescritti dal successivo articolo 16.
- 5) Le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla normativa in materia.
Per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
- 6) Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
- 7) Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni;
- 8) Il pavimento di ogni recinto o gabbia non deve essere interamente a rete, ad eccezione dei volatili, e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano arrecare danno agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
- 9) I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
- 10) E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
- 11) Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
- 12) E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
- 13) E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della U.L.S.S. di residenza.
- 14) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente;
- 15) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;

- 16) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- 17) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della U.L.S.S.. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Reg. CE 1774/02);
- 18) Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'U.L.S.S. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà eseguire o richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.
Rif. Norm. L. 337/1968 – Rif. Norm. Allegato alla Delibera 10.05.2000 della Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente – Art. 727 C.P.

Art. 15 - Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali

- 1) Per effettuare mostre, manifestazioni o spettacoli con animali vivi, è necessario richiedere preventivamente il relativo Nulla Osta Veterinario al competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Este, Conselve, Monselice e Montagnana, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento, prerequisite indispensabile per il rilascio della successiva autorizzazione.
- 2) La domanda di autorizzazione, accompagnata da dettagliata relazione tecnico - descrittiva, deve essere presentata contestualmente alla richiesta del Nulla Osta Veterinario di cui al punto 1, fermi restando il termine di presentazione fissato in 30 (trenta) giorni.
- 3) Nella relazione di cui al punto 2 devono essere riportati il numero degli animali suddivisi per specie e razza, l'impegno al rispetto incondizionato alle disposizioni del presente Regolamento, il numero e le caratteristiche tecniche dei recinti o gabbie utilizzate, nonché, il piano operativo con le modalità di pulizia delle stesse e dello smaltimento dei rifiuti.
- 4) In sede di rilascio del Nulla Osta Veterinario, le verifiche devono accertare obbligatoriamente con sopralluogo che:
 - a. il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b. lo stato di detenzione degli animali sia conforme alla normativa vigente;
 - c. gli animali siano in buono stato di salute e nutrizionale.
 - d. I Cittadini ed Associazioni di cui all'art. 15 punto 2, titolari di mostre, manifestazioni o spettacoli, ai fini delle verifiche delle competenti Autorità Sanitarie devono inoltrare regolare domanda almeno 7 giorni prima dell'inizio.

Titolo IV - Trasporto e stabulazione degli animali

Art. 16 – Trasporto

- 1) E' fatto divieto di:
 - a. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, esposto imprudentemente al sole;
 - b. è altresì vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi per più di 6 (sei) ore anche se all'ombra e con i finestrini aperti;
 - c. trasportare in autovettura o su carrello a rimorchio animali in gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente, salvo che si tratti di mezzi degli Enti preposti al recupero di animali selvatici feriti od in difficoltà per preservarli da ulteriori ferimenti fino alla visita veterinaria;
 - d. trasportare o tenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo. Il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati disposti aereatori, esclusi i veicoli adibiti a trasporto per motivi sanitari e di cura.

Rif. Norm.: D.lgs. 532/92 – D.lgs 285/92 – DPR 320/54

Art. 17 – Stabulazione

- 1) E' fatto divieto di:
 - a. stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione interamente in rete, ad eccezione dei volatili;
 - b. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi o sdraiarsi, salvo il parere motivato di un medico veterinario, il quale deve stabilire la data di inizio e di fine trattamento;
 - c. mettere gatti alla catena;
 - d. mettere cani e gatti in gabbie con pavimentazione in rete;
 - e. lasciare cani e gatti chiusi in gabbia, salvo motivata disposizione di un medico veterinario, per più di 12 (dodici) ore consecutive, dopodiché devono essere fatti uscire all'aperto o in idoneo paddock per fare del moto;
 - f. mantenere animali selvatici alla catena e/o trespolo senza la possibilità di un rifugio dove nascondersi. Il rifugio dovrà avere una capienza adeguata al numero degli animali stabulati insieme. Gli animali non in grado di convivere con altri devono avere ognuno la propria gabbia ed il proprio rifugio.
- 2) Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca deve essere lunga almeno il triplo della lunghezza

dell'animale e, nel caso siano stabulati insieme più soggetti, essa deve essere almeno 4 volte la lunghezza dell'animale più grande.

Parte II - Disposizioni speciali

Titolo V - Cani

Art. 18 - Attività motoria e detenzione

- 1) Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2) E' vietata la detenzione di cani in terrazzi o balconi se non conformemente a quanto disposto dall'art. 7 punto 3.
- 3) I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. La superficie di base dell'area non deve essere inferiore a 15 mq e non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie pari ad 1/3.
- 4) Qualora la proprietà non sia recintata o per soggetti con indole alla fuga o per motivi di sicurezza, è consentito, per periodi di tempo non superiori alle 12 (dodici) ore consecutive, detenere il cane ad una catena di almeno metri 4 (quattro) di lunghezza a scorrere su di un cavo aereo di almeno metri 4 (quattro) avente un'altezza di almeno 2 metri dal terreno. La catena dovrà essere munita di 2 (due) moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 5) Anche per i cani tenuti a catena l'allaccio dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 7 punto 12.
- 6) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 19 - Box

- 1) I box eventualmente posti all'interno delle proprietà private, ai fini di custodire i cani, devono essere idonei dal punto di vista igienico sanitario, atti a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
- 2) Il box deve essere dotato di una cuccia che dia effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la cuccia non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rialzo di terreno o dotata di rialzo artificiale tale da sopraelevarla di almeno 5 cm dal terreno. I box dovranno essere collocati ad almeno 5 (cinque) metri dal confine della proprietà; in caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante; inoltre, i recinti del box non possono distare a meno di 3

(tre) metri, misurati in senso orizzontale, da superfici finestrate collocate a meno di 7 (sette) metri dalla quota del recinto stesso; sono da escludere dal computo delle distanze le recinzioni di confine, a meno che, le stesse non diventino lato di un box all'interno del quale sono tenuti i cani.

Art. 20 Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche

- 1) Per i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree già normate, destinate ed attrezzate per particolari scopi, (come le aree giochi per bambini) quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 2) I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
- 3) I proprietari e i detentori di cani di **razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività** di cui all'allegata **O.M. 14 gennaio 2008** devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
- 4) Gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
- 5) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e agli altri animali da compagnia e dotati delle opportune attrezzature.
- 6) Il Comune in collaborazione con gli Enti preposti e le Associazioni animaliste, nel territorio comunale, può individuare e determinare apposite aree di sgambamento.
- 7) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
- 8) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri animali; hanno altresì l'obbligo della rimozione degli escrementi prodotti dai propri animali, su qualsiasi area pubblica e privata ad uso pubblico dell'intero territorio comunale. Questa disposizione non si applica ai cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.
- 9) E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Art. 21 Detenzione e conduzione animali nei pubblici esercizi e/o attività turistico ricettive

- 1) E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.
- 2) La possibilità di detenere e l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar, alberghi ed attività turistico ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare o gestore che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, alle receptions un apposito avviso.
- 3) All'interno delle attività turistico ricettive la conduzione di animali deve essere conforme al presente Regolamento.

Art. 22 Anagrafe canina

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91.
- 2) E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, con l'esclusione di quelli già muniti di tatuaggio ancora leggibile e riconosciuto all'anagrafe canina.

Titolo VI - Gatti

Art. 23 - Gatti liberi e colonie feline

- 1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.
- 2) Per "gatto libero" si intende l'animale stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 3) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
- 4) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Art. 24 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, o altra Associazione animalista e protezionistica riconosciuta, ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

Titolo VII - Volatili

Art. 25 - Detenzione di volatili

- 1) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
- 2) E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 3) E' vietato lasciare costantemente all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali senza adeguata protezione.

Art. 26 - Dimensioni delle gabbie

- 1) Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

SPECIE ANIMALE	PER GRUPPI FINO A N° ANIMALI		PER ANIMALE IN PIU'	ALTEZZA DELLA VOLIERA
	Numero	Superficie della base della voliera mq		
Piccoli passeriformi	4	0,16	-	0,40
Usignoli del Giappone	2	0,16	-	0,40
Grandi passeriformi	2	0,16	-	0,40
Cocorite e calopsitte	2	0,32	-	0,40
Specie piccole di colombi	2	0,32	-	0,40
Merlo indiano	2	0,32	-	0,75
Grandi pappagalli (Ara e Cacatua)	2	Volume della voliera mc 8 (superficie mq 4)	1	2

- 2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, il trasporto, il ricovero per esigenze sanitarie, commercio e mostre.

Art. 27 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica

- 1) Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata a cura dei proprietari o dei

responsabili la chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitte.

- 2) E' fatto divieto a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di associazioni protezionistiche riconosciute.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art. 28 - Caratteristiche degli acquari

- 1) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 2) E' vietato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere o mascherare la presenza dei pesci quando lo vogliono al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione.
- 3) Gli acquari e le vasche devono essere di misura adeguata. La lunghezza minima degli stessi deve essere almeno 5 (cinque) volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande in esso contenuto, mentre larghezza ed altezza almeno 3 (tre) volte; tale misura dovrà essere aumentata del 25 % (venticinque per cento) per ogni animale aggiunto se sono presenti più di 3 (tre) esemplari. In caso di animali anfibi, gli stessi dovranno avere la possibilità di rimanere emersi tutti contemporaneamente.

Art. 29 - Ittiofauna

- 1) E' fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) vendere o comunque consegnare animali acquatici da compagnia all'acquirente, non immersi nell'acqua, con esclusione dei molluschi.
- 2) I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza
- 3) Nella parte dei locali, non accessibile al pubblico, ove si commercializzano prodotti vivi dell'ittiofauna ad uso alimentare, i controlli sul benessere animale sono riservati al personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente.

Rif. Norm. D.Lgs 531/92

Titolo IX - Equidi

Art. 30 - Equidi

- 1) Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate, con l'esclusione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo parere positivo da parte del servizio veterinario dell'ULSS competente alla continuazione dell'utilizzo di dette strutture come ricovero :

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.00 m. x 3.0 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3.0 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. -pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

- 2) L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);
- 3) E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
- 4) Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
- 5) Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 6) La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Montagnana su parere dei Servizi Veterinari dell' ULSS competente, in seguito a motivata richiesta, nel rispetto del benessere degli animali.
- 7) E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
- 8) I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
- 9) I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
- 10) Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

- 11) I cavalli a fine giornata dovranno essere dissellati.

Titolo X - Roditori, lagomorfi e mustelidi

Art. 31 - Conigli

- 1) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate gabbie col fondo completamente a griglia. La parte del fondo destinata a riposo deve essere fornita di materiale morbido, assorbente e atossico.
- 2) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce.
- 3) Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- 4) La superficie minima delle gabbie per la detenzione dei conigli deve rispettare le seguenti dimensioni:

SPECIE ANIMALI: CONIGLIO*	PER GRUPPI FINO A N° ANIMALI		PER ANIMALE IN PIU'	ALTEZZA DELLA GABBIA
Peso	Numero	Superficie mq	Superficie mq	M
Razze nane fino a 2 Kg	1 - 2	0,34	-	0,40
Razze piccole da 2 Kg a 3,5 Kg	1 - 2	0,48	-	0,50

* Queste misure sono intese per 1 - 2 animali socievoli o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Art. 32 - Piccoli roditori

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di almeno 0,06 mq con un'altezza minima di 0,30 m, fino a due esemplari, con un incremento del 50 % per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale una superficie di base minima di 0,3 mq ed un'altezza pari a m 0,75.

Titolo XI - Animali esotici

Art.33 - Detenzione degli animali esotici

- 1) I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo, nonché disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi, comunque aventi la

imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

- 2) Nel caso di animali esotici che rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, dovrà essere comunicato il loro possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Titolo XII - Pet Therapy

Art. 34 - " Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali

- 1) Il Comune di Montagnana incoraggia nel suo territorio, collaborando con Enti ed Associazioni specifiche, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.
- 2) Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia.
Rif. Norm. D.P.C.M. 28.2.2003 .

Art. 35 - Requisiti e finalità

- 1) A condurre le attività di Pet Therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere formazione professionale confacente allo scopo e alle finalità delle cure.
- 2) La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e della integrità degli animali.
- 3) Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite o di terapie assistite, è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici.
- 4) Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione veterinaria che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di Pet Therapy.
- 5) In nessun caso le loro prestazioni devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti ovvero sfruttamento.
- 6) Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.
Rif. Norm. D.P.C.M. 28.2.2003 – LR 03/2005.

Parte terza - Disposizioni finali

Titolo XIII - Sanzioni e vigilanza

Art. 36 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da €uro 25,00 a €uro 150,00, con l'esclusione dell'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,

11, 13, 14, 15, 17, 18 per le quali si applica la sanzione amministrativa da €uro 75,00 a €uro 450,00.

- 2) Per la mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 15 si applica la sanzione amministrativa da €uro 75,00 a €uro 450,00, inoltre, può essere applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione con provvedimento del dirigente del settore competente, su segnalazione degli agenti accertatori.
- 3) Per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto 1), può essere applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione per giorni 3 (tre) continuativi con provvedimento del dirigente del settore competente, su segnalazione degli agenti accertatori.
- 4) Gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7,11 e 17.

Art. 37 - Vigilanza

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale e al Corpo di Polizia Provinciale, ai Servizi Veterinari dell'ULSS territorialmente competente, alle Guardie Zoofile Volontarie dell' Ente Protezione Animali ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di competenza.

Titolo XIV - Abrogazione di norme

Art. 38 - Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 39 - Clausola di abrogazione espressa

Con l'esclusione delle fonti sovraordinate, le disposizioni del presente Regolamento possono essere abrogate solo con espresso richiamo da altro provvedimento regolamentare.

Art. 40 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse ed ambulanti, alle innovazioni normative introdotte dal presente regolamento, limitatamente alle situazioni già in essere alla data della sua entrata in vigore, si fissa in 180 giorni il termine concesso per conformarsi alle disposizioni in esso contenute.